

N. TAR	4 - 2016
N. PROTOCOLLO	12054 RU del 1° febbraio 2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese.

Comunicasi che sulla G.U.U.E. serie L n. 23 del 29/1/2016 è pubblicato il Reg.to (UE) n.2016/113 della Commissione del 28 gennaio 2016, che istituisce, a decorrere dal 30 gennaio 2016, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione, attualmente classificati con i codici TARIC 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 e 7228 30 89 10, e originari della Repubblica popolare cinese.

Come indicato nel suddetto regolamento, tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa.

Al riguardo, si fa presente che:

1. l'aliquota del dazio antidumping provvisorio, da calcolarsi sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 13% (CADD C999). Tuttavia, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, il dazio antidumping provvisorio è applicato nella misura a fianco di ciascuna di esse indicate:

Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin	9,2 %	C060
Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin	9,2 %	C061
Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang	13,0 %	C062
Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang	13,0 %	C063
Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang	13,0 %	C064
Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang	13,0 %	C065

2. L'applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio provvisorio è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute*

nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota generale del dazio (13%).

3. L'immissione in libera pratica dei prodotti in questione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
4. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in questione.

Per il Dirigente ad interim

Il Funzionario Delegato*

F.to Dott.ssa Paola Paliano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto L.gs. n°39/1993)

*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016